

# STATUTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

## Titolo I

### Denominazione, sede e durata

#### Art. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale ex lege n. 383/2000 denominata "AVVOCATI ADS – ASSOCIAZIONE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, TUTORI E CURATORI RIMINI" con sede in Rimini Via Rimini, Via Circonvallazione Meridionale n. 36.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

## Titolo II


### Scopi e attività

#### Art. 2

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità: si propone di promuovere lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi finalizzata alla protezione della persona ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale. In particolare l'Associazione intende perseguire e favorire lo sviluppo e la diffusione delle misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all'Amministrazione di Sostegno, alla Tutela ed alla Curatela.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione tra le altre intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere e diffondere la cultura ed il ricorso a strumenti di protezione della persona ed in particolare un'applicazione uniforme e corretta della misura di protezione dell'Amministrazione di Sostegno, della Tutela e della Curatela;
- organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento per gli Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori, professionisti, operatori, cittadini, volontari, e comunque per tutti coloro interessati al tema;
- divulgare e studiare la giurisprudenza e la dottrina in materia di misure di protezione della persona;
- costituire e mantenere un supporto scientifico destinato agli Amministratori di Sostegno, Tutori e Curatori al fine di sostenerli con professionalità, competenza ed esperienza nello svolgimento del proprio incarico;
- elaborare pubblicazioni e ricerche relative all'attività dell'Associazione, al tema dell'Amministrazione di Sostegno, della Tutela e della Curatela;
- elaborare e partecipare a progetti, iniziative, osservatori e protocolli;
- creare e diffondere di un codice etico e pratico dell'Amministratore di Sostegno, del Tutore e del Curatore ispirato ai principi del rispetto, della riservatezza, della garanzia della migliore qualità della vita della persona beneficiata;
- predisporre di un elenco di soggetti disposti ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, di Tutore e Curatore passando attraverso un percorso di formazione promosso dall'Associazione in



collaborazione con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine di Rimini e le Autorità pubbliche o private che si occupano delle misure di protezione giuridica e della tutela dei soggetti deboli;

– collaborare con il Tribunale di Rimini, in rappresentanza degli Associati, e/o con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di creare prassi uniformi e virtuose per la buona, corretta e rapida gestione dell'incarico, nell'interesse sia della persona beneficiata che di colui o colei che si trovi a svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno, Tutore e Curatore.

### Titolo III

#### Ordinamento interno e rapporto associativo

##### Art. 3

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

##### Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

##### Art. 5

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo si risolve per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.

L'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La quota associativa deve essere versata entro e non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

##### Art. 6

Sono "Amici dell'Associazione" coloro che pur non essendo soci partecipano all'attività dell'Associazione condividendone gli scopi, con diritto ad informazioni sull'attività stessa e le iniziative dell'Associazione, con esclusione del diritto all'elettorato passivo e attivo ma con diritto di partecipare, in qualità di meri uditori, alle assemblee.


Gli "Amici dell'Associazione" sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione nella misura della metà dell'importo fissato per l'adesione dei soci dell'Associazione.

#### Organi

##### Art. 7

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.



## Art. 8

L'**Assemblea** è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi.

All'Assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto anche a mezzo mail di posta ordinaria o fax contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'associazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe di altri due associati. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.



## Art. 9

Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque ed un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea a semplice maggioranza relativa, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione e devono sempre comunque farne parte il Presidente e il Vice Presidente.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.



Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 10

Il **Presidente** dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento o assenza il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

#### Art. 11

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 12

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a dodici membri, anche non associati, per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali, che possano contribuire all'attività dell'Associazione.

La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.

Il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico fornisce il proprio parere riguardo al programma di attività dell'Ente ed a singole iniziative dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico inoltre può curare pubblicazioni e ricerche relativamente alle attività associative.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.


### TITOLO V

#### Risorse economiche – Esercizio Finanziario

#### Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici; anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



Le quote associative non sono trasmissibili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il patrimonio associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell'Associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, che ne determinerà i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più istituzioni che perseguano finalità analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b), c), d) e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se realizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.

#### Art. 14

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dalla data della registrazione sino al 31 dicembre dello stesso anno, e poi dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Rimini, 31 gennaio 2022


Cristiano Basile



Cristian Brighi




Giorgia Spina



Elisa Balestra



Carlotta Venturi



Sara Bizzocchi



Sara Spezi

